

**COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
SEZIONE DISTACCATA DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE
(PROVINCIA DI PESCARA)**

Verbale N. 171	Comune di TORRE DE' PASSERI Votazione dei giorni 20 e 21 settembre 2020. Trasferimento del luogo di riunione degli elettori.
Data 30.07.2020	

L'anno duemilaventitadditrenta del mese di luglio alle ore 1735, la Sottocommissione elettorale circondariale intestata, costituita con decreti del Presidente della Corte d'Appello dell'Aquila, regolarmente convocata, si è riunita in prima convocazione, nel suo ufficio, nelle persone dei signori:

N. D.	COMPONENTI	Effettivo Supplente	COMPONENTI	
			Presenti	Assenti
1	DI GIAMABATTISTA Valeria – Presidente	Effettivo	si	
2	DI FELICE Raffaella - Componente	Effettivo	si	
3	PELACCIA Tiziana – Componente	Effettivo		si
4	PERFETTO Francesco – Componente	Effettivo	si	
5	IANNACCO Vincenzo – Componente	Effettivo		si

Componenti assegnati n. 5, componenti presenti n. 3

Assistita, con funzioni di segretario, dal Sig.ra **Simone Giuseppina Rosaria**;

Riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dell'art. 27 del Testo unico 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dell'art. 8 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, il presidente invita i presenti a procedere alle operazioni indicate in oggetto.

LA COMMISSIONE

Visto l'art. 4-bis, commi 1, 2, 3 e 4 del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, inserito dall'art. 26, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che testualmente recitano:

"Art. 4-bis. – 1. Alla tenuta e aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

2. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale è il sindaco, quale Ufficiale del Governo. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

3. Il sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune.

4. Ogni delegazione e revoca delle funzioni di cui al comma 3 deve essere approvata dal prefetto.

Visto l'art. 26, comma 13, della stessa legge n. 340/2000 che testualmente recita:

13. In tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale, che fanno riferimento alla Commissione elettorale comunale, tale riferimento si intende all'ufficiale elettorale.

Visto il T.U. 20 marzo 1967, n. 223, recante la "disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali." e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 2600/L, in data 1° febbraio 1986 con la quale sono state date disposizioni per la tenuta di questo importante servizi

Visto che:

l'ufficiale elettorale delegato

la Commissione elettorale comunale (C.E.Co.)

il Commissario Straordinario Dott. Adolfo VALENTE

del Comune di Torre de' Passeri, con verbale n. 15 in data 23/07/2020, in seguito a circolare del Ministero dell'Interno con cui ha sensibilizzato le Amministrazioni Comunali ad una rapida ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico differente dalle strutture scolastiche a vantaggio della continuità didattica, ha ritenuto idoneo come luogo di riunione degli elettori l'edificio Scuola dell'Infanzia – Via Dante Alighieri – il cui utilizzo, seppure struttura scolastica, è meno impattante rispetto all'Edificio Scuola Elementare che ospiterà nell'A.S. 2020/2021 anche n.6 classi della Scuola Secondaria di 1° grado;

Vista la nota prot. 3934 del 23/07/2020 allegata al verbale sopra citato con cui l'Ufficio Tecnico del Comune di Torre de' Passeri esprime parere favorevole sulla nuova ubicazione della sede di votazione, trattandosi di locali capienti ed in possesso dei requisiti richiesti;

Visti gli ultimi 3 commi dell'art. 38 del d.PR. 20 marzo 1967, n. 223 che testualmente recitano:

«Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessità di variare i luoghi degli elettori, la commissione comunale deve farne proposta alla commissione elettorale circondariale non oltre il decimo giorno antecedente alla data di convocazione degli elettori, informando contemporaneamente il prefetto.

La commissione circondariale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede inappellabilmente in via di urgenza e non più tardi del quinto giorno antecedente alla data predetta.

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della commissione circondariale ne dà immediato avviso al prefetto e al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con manifesto da affiggersi due giorni prima del giorno delle elezioni.»;

Visto il paragrafo 101 della Circolare Ministeriale 1° febbraio 1986, n. 2600/L;

Ritenuto idoneo il nuovo luogo di riunione, tenuto anche conto dei motivi adottati con il richiamato verbale.

Con voto unanime






DELIBERA

Di approvare, in relazione alla norma richiamata in narrativa, per le votazioni del **20 e 21 settembre 2020**, il proposto trasferimento del luogo di riunione degli elettori delle sezioni elettorali dal n. 1 al n. 3 del Comune di Torre de' Passeri:

- da: Edificio Scuola Elementare – Viale Garibaldi
- a: Scuola dell'Infanzia – Via Dante Alighieri.

Copia del presente verbale viene trasmessa al Prefetto, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nonché al Sindaco del Comune interessato.

Approvato e sottoscritto.

Cognome e nome dei Commissari	Firma	
DI FELICE Raffaella		<p style="text-align: center;">Il presidente  Il segretario  </p> 
PERFETTO Francesco		
PELACCIA Tiziana		
IANNACCO Vincenzo		